

Vita e storia di frate Filippo Dulcetto creatore del romitorio di Monte Scalpello



Sappiamo, infatti, che agli inizi del XVI secolo, e precisamente nel 1517, sotto il pontificato di Leone X, un frate, Filippo Dulcetto, originario di Agira, decise di andare a vivere in solitudine sopra un monte chiamato «Scalpello», al fine di stabilire un contatto diretto con Dio. Questo monaco-eremita abitava in una piccola casa, che aveva costruito per ripararsi dalle intemperie del tempo, e alternava la sua vita da penitente, con digiuni, preghiere e meditazioni, cibandosi di erbe crude e radici, che raccoglieva nelle pendici del monte. Visse in quelle condizioni, assistito dalla grazia di Dio, fino a quando un gruppo di frati, provenienti dall'abbazia di Agira, decisero di seguire il suo esempio e si recarono su quel colle, per condurvi una vita eremitica.

Da quel momento in poi frate *Filippo Dulcetto non abitò più da solo ma ebbe come compagni fra' Mariano e frate Matteo Rotolo) Apprendo inoltre, dalle notizie fornite da p. Umberto Amore, da p. Fulgenzio da Caccamo e confermate da Filippo Ansaldi, che nell'arco di trent'anni il numero dei frati che abitarono quell'eremo arrivò a circa duecento. Per ospitare tutta quella gente, si costruirono sul monte nuovi romitori, ognuno viveva nella propria cella, da solo, e tutti vestivano con un abito cinerizio cinto da una rozza corda. Nel frattempo molti di loro decisero di dividersi ed abbandonarono l'eremo per andare a vivere in varie parti della diocesi di Catania e di Siracusa. Racconta l'Ansaldi: «...Oltre a quelli che rimasero in Scalpello, di essi altri portaronsi nel Rossomarinò, altri in Giudica, altri in Centorbi, altri in Santo Antonio, altri in San Basilio ed altri in altri simili luoghi adatti alla nuova lor maniera di vivere...». Un gruppo di monaci eremiti, dunque, decise di stabilirsi a Centuripe da poco riedificata.



Oggi il santuario è sede di pellegrinaggi da parte dei fedeli che la prima domenica di maggio e di ottobre vi si recano per venerare la Madonna del Rosario.

*Quanto detto è testimoniato dalla presenza di grandi strutture d'uso culturale e dai resti di altre strutture, in muratura, destinate al ricovero degli eremiti e degli animali, e all'immagazzinamento di scorte alimentari ed idriche. Queste strutture, che probabilmente riutilizzano o sorgono sulle preesistenze del periodo arabo-emirale o svevo, meriterebbero un intervento di salvaguardia e di recupero.



DECRETO 20 aprile 1998.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Monte Scalpello.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto n. 7092 del 29 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 9 settembre 1995, con il quale l'area di Monte Scalpello e Monte Turcisi, ricadente nel territorio comunale di Castel di Judica, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto di proroga n. 7001 del 12 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 6 settembre 1997, con il quale è stato prorogato per un ulteriore biennio il vincolo sopra descritto;

Visto il verbale n. 59 redatto nella seduta del 19 aprile 1997, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto, nel quale la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte di territorio comunale di Castel di Judica corrispondente al rilievo di Monte Scalpello ricadente nel comune di Castel di Judica;

Esaminata la perimetrazione descritta nel verbale n. 59/97 della sopracitata commissione, che viene meglio specificata e integrata come segue:

"partendo dal punto di intersezione tra il limite amministrativo tra le province di Enna e

Catania e la strada statale n. 192, la perimetrazione segue il ciglio occidentale di detta strada in direzione sud-est fino ad incontrare il bivio con la strada comunale Cuticchi-Catenanuova; da questo punto la perimetrazione continua in direzione sud-ovest, lungo il ciglio settentrionale di detta strada, segnata nell'allegata planimetria I.G.M. nel primo tratto come mulattiera, nel secondo come strada secondaria e nel terzo ancora come mulattiera, fino al punto in intersezione con il limite amministrativo tra le provincie di Enna e Catania, in contrada S. Nicolella. Da questo punto la perimetrazione segue, in senso orario in direzione nord-est, il suddetto limite amministrativo fino al punto di partenza;

Accertato che il verbale n. 59 del 19 aprile 1997 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Castel di Judica dal 19 agosto 1997 al 19 novembre 1997 e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 19 aprile 1997 a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo de quo, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania nel verbale n. 59 della seduta del 19 aprile 1997 e correttamente approfondite nello stralcio planimetrico allegato al verbale stesso, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la parte di territorio comunale di Castel di Judica corrispondente al rilievo di Monte Scalpello ricadente nel comune di Castel di Judica in conformità alla proposta del 19 aprile 1997 verbalizzata dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania; Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la parte di territorio comunale di Castel di Judica, corrispondente al rilievo di Monte Scalpello, ricadente nel comune di Castel di Judica, area meglio descritta nel verbale n. 59 del 19 aprile 1997 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania e delimitata con pallinato nero nella corografia allegata che, insieme al succitato verbale forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 1 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art.9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 59 redatto nella seduta del 19 aprile 1997 dalla competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli artt.4 della legge n.1497/39 e 12 delR.D. n. 1357/40.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Castel di Judica, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Castel di Judica ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Castel di Judica.

File in pdf scaricato da

www.agyrion.it

